COMUNE DI CAIAZZO
Provincia di CASERTA
Il Revisore dei Conti
Parere del 29 luglio 2019

Comune di Calazzo
Provincia di Caserta
Prot. 0006538 Tipo:
Arrivo
del 29-07-2019 Ore:
13:27:27
NARDONE
ANTONELLA

OGGETTO: Parcre sull'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 195, comma 2, del D.L.gs n. 267/2000

In data 29/07/2019, il Revisore Unico dei Conti ha preso visione della proposta di deliberazione: assestamento generale e salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8, e 195, comma 2, del D.L.gs n. 267/2000.

CONSIDERATO

La normativa di riferimento e in particolare l'articolo 193 del TUEL il quale prevede che:

- 1. "Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
- 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:
- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- e) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica; 1
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Che nel caso di accortamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Che l'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

VISTA

- La deliberazione n. 16 del 17.04.2019 mediante la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- La deliberazione n. 18 del 04.06.2019 mediante la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto 2018 con un risultato di amministrazione negativo pari ad € 339.682,96;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/06/2019 che approva il provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2018 ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs 267/2000;

RILEVATO

- Che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare, come risulta dalle attestazioni dei Responsabili, conservate agli atti;
- Che il Responsabile del settore finanziario non ha segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente c/o capitale, di competenza c/o nella gestione dei residui.

CONSIDERATO

- Che le variazioni proposte al bilancio, avuto riguardo del risultato di amministrazione negativo del rendiconto 2018, appaiono congrue e attendibili e che, in ogni caso, sono conformi ai principi giuridici dettati dal D.Lgs. 267/2000 art. 162 e 175 in materia di formazione e modifiche al Bilancio di Previsione, oltre alle vigenti norme di Legge, statutarie e regolamentari in materia di contabilità:
- Che, alla data dell'ultima variazione di bilancio deliberata, viene assicurato il mantenimento degli equilibri e il pareggio di bilancio così come previsto dall'art. 193 d.lgs. n. 267/2000;

VISTA

l'attestazione di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 comma uno del T.U.E.L. approvato il 18.8.2000 D.Lgs. n. 267, che attesta la conformità anche in relazione all'art. 153 comma quattro del citato TUEL;

Il Revisore Unico dei Conti esprime parere

FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione sull'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8, c 195, comma 2, del D.L.gs n. 267/2000.

